



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 210 del 2023, proposto da PT S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli 24;

contro

Comune di Marlenigo, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

nei confronti

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

Associazione La Strada Der Weg, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) dell'atto definitivo notificato dal Comune di Marlenigo in data 8.6.2023, avente ad oggetto “Rigetto della domanda di autorizzazione per l'installazione di sistemi di gioco Videolottery (VLT)”, con cui si “vieta la prosecuzione dell'attività” e si impone la definitiva chiusura della Sala;

2) di ogni altro atto relativo, presupposto e conseguente, individuato ed individuabile, ivi inclusa la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 505/2018 che, quando entrata in vigore in data 20.5.2018 successivamente al rilascio della licenza del ricorrente, ha nei fatti aggiunto nuove tipologie di luoghi sensibili che sono andate a sommarsi alle quelle già previste dalla preesistente normativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Premesso che si controverte in ordine al (mancato) rispetto delle distanze della sala dedicata *de qua* da un sito sensibile e alle relative conseguenze in ordine al rilascio del titolo autorizzatorio, questioni sulle quali questo Tribunale si è già più volte pronunciato, come è ricordato anche nel presente ricorso;

Ritenuto nondimeno che nell'immediato - trattandosi di un provvedimento che vieta la prosecuzione dell'attività, la cui esecuzione si traduce di fatto nella chiusura di un'attività economica, con evidenti riflessi anche in termini di perdita di avviamento e posti di lavoro - ricorrano, dal lato di parte ricorrente, sulla base di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi, i caratteri di estrema gravità ed urgenza, in termini di irreparabilità, tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza cautelare ai fini della sospensione dell'esecuzione (e degli effetti) del provvedimento impugnato, considerati anche i tempi necessari per la trattazione collegiale della domanda ai sensi dell'art. 55, comma 5, c.p.a. (cfr. Consiglio di

Stato, Sez. VI, decreti nn. 2708/2023; 1790/2023; 1791/2023 e 1792/2023).

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato sino all'esito della camera di consiglio;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 settembre 2023, ore 9.30.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bolzano il giorno 5 agosto 2023.

Il Presidente
Lorenza Pantozzi Lerjefors

IL SEGRETARIO